

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 28.11.2001 con la quale si autorizzava il Sindaco a resistere e stare nel giudizio promosso innanzi al Collegio Arbitrale dal signor Giorgio Pierani titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Cattolica - via Pantano 73 per ottenere la restituzione di somme pagate a titolo di indennità di esproprio di aree comprese nel P.I.P. e presuntivamente non dovute;

- che il Collegio Arbitrale, riunitosi in data 10 marzo scorso ha nominato, per un supporto tecnico, indispensabile per il giudizio il C.T.U. ing. Ermete Dalprato con sede in Rimini - via San Gregorio n. 28 assegnando al medesimo per l'espletamento dell'incarico affidatogli un periodo di mesi undici (28 febbraio 2004) per la consegna degli elaborati di competenza;

- che nella medesima riunione il Collegio Arbitrale ha disposto per il C.T.U., una anticipazione di Euro 3.000 oltre ad I.V.A. e C.P.A. da compensare tra le parti;

Vista la nota pro-forma inviata dall'ing. Dalprato e ritenuto di dover provvedere;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

#### D E T E R M I N A

1) - di pagare, per i motivi specificati in premessa, all'ing. Ermete Dalprato con sede in Rimini, via San Gregorio, 25 - C.T.U. nel giudizio Arbitrale promosso dal signor Pierani Giorgio di Cattolica la somma compensata di Euro 1.500,00 (oltre ad IVA e contributi);

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 1.904,44 (compresa IVA e contributi) al Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 766 -;

3) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 comma 1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

4) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;